NORME PER L'ATTUAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LE ANAGRAFI DELLE AZIENDE E PER IL COMPLETAMENTO DEL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI

Art. 4

Denunce periodiche

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, e' obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonche' di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Il datore di lavoro che dispone o si serve di centri per l'elaborazione automatica dei dati deve fornire entro il 31 marzo di ciascun anno all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie e i dati, di cui e' prevista la denuncia, direttamente sul supporto magnetico o meccanografico con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale. Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei precedenti commi, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 20.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalita' e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce o un estratto dei supporti magnetici o meccanografici contenenti i dati dei quali e' prevista la denuncia. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce o dei supporti magnetici o meccanografici, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia o dell'estratto dei supporti riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38 della legge 20 aprile 1969, n. 153.

Versione in vigore dal 12 luglio 1978, non più in vigore dal 24 luglio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-del-collegamento-tra-le-anagrafi-delle-aziende/art-4-denunce-periodiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it